## DELIBERAZIONE 5 MARZO 2015 87/2015/E/EFR

APPROVAZIONE DI 3 VERIFICHE ISPETTIVE NEI CONFRONTI DI SOCIETÀ DI VENDITA, IN MATERIA DI CONTRATTI DI VENDITA, AI CLIENTI FINALI, DI ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA DA FONTI RINNOVABILI

# L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO

Nella riunione del 5 marzo 2015

#### VISTI:

- la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE (di seguito: direttiva 2009/28/CE);
- l'articolo 2, comma 12, lettera g) e 22, della legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche ed integrazioni (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- l'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68;
- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;
- il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante il Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229;
- il decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145, in materia di pubblicità ingannevole;
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (di seguito: decreto legislativo 28/11);
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 31 luglio 2009 (di seguito: decreto ministeriale 31 luglio 2009);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 15 dicembre 2005, n. 273/05, recante "Approvazione del Protocollo di Intesa relativo ai rapporti di collaborazione fra l'Autorità e la Guardia di Finanza" (di seguito: Protocollo di Intesa);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 8 luglio 2010, ARG/com 104/10 (di seguito: Codice di condotta commerciale);
- la deliberazione dell'Autorità 28 luglio 2011, ARG/elt 104/11 (di seguito: deliberazione ARG/elt 104/11);
- la deliberazione dell'Autorità 19 giugno 2014, 287/2014/E/efr (di seguito: deliberazione 287/2014/E/efr);

• la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2014, 646/2014/A, con cui l'Autorità ha approvato il proprio Bilancio di previsione per l'esercizio 1 gennaio 2015 – 31 dicembre 2015.

#### **CONSIDERATO CHE:**

- l'articolo 2, comma 22, della legge 481/95 prevede che le imprese sono tenute a fornire all'Autorità, oltre a notizie ed informazioni, la collaborazione per l'adempimento delle sue funzioni;
- con la deliberazione ARG/elt 104/11, l'Autorità ha promosso la trasparenza dei contratti di vendita di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, garantendo la tutela del consumatore, secondo principi di concorrenza e trasparenza e assicurando che la stessa energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili non venga inclusa in più contratti di vendita di energia rinnovabile; in particolare:
  - ha previsto che, per assicurare che la stessa energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili non venga inclusa in più contratti di vendita di energia rinnovabile, si utilizzino, ai fini delle verifiche, esclusivamente le garanzie di origine di cui alla direttiva 2009/28/CE e che, nelle more dell'entrata in vigore delle disposizioni relative alle garanzie di origine, previste dal decreto legislativo 28/11, si utilizzino i titoli CO-FER, di cui al decreto ministeriale 31 luglio 2009:
  - ha definito, coerentemente con la disciplina prevista dal decreto ministeriale 31 luglio 2009, la data (31 marzo) entro la quale ciascuna società di vendita si debba approvvigionare delle garanzie di origine necessarie con riferimento a ciascun anno;
  - ha previsto che, per l'energia elettrica venduta per la quale una società di vendita non si sia approvvigionata delle relative garanzie di origine, la medesima società versi alla società Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. un corrispettivo pari al prodotto tra la medesima quantità di energia elettrica e due volte il prezzo medio di contrattazione delle garanzie di origine rilevato dalla società Gestore dei Mercati Energetici S.p.A. nella sede di contrattazione e tramite contrattazioni bilaterali;
  - ha previsto che ciascuna società di vendita, che propone offerte di energia rinnovabile, indichi, nel proprio materiale promozionale e informativo e, in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 3, comma 3.2, del Codice di condotta commerciale, le caratteristiche delle medesime offerte; e che ciascuna società di vendita precisi che il contratto che ne può derivare è coerente con la regolazione definita dall'Autorità in materia;
  - ha integrato il Codice di condotta commerciale, al fine di prevedere che nel caso di contratti di fornitura di energia elettrica, occorra evidenziare separatamente anche la componente tariffaria A3, finalizzata alla copertura dei costi per l'incentivazione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e assimilate;

- ha previsto che ciascuna società di vendita, nel caso di clienti finali che stipulano contratti di vendita di energia rinnovabile, riporti, con frequenza almeno quadrimestrale, nei documenti di fatturazione trasmessi a ciascun cliente finale:
  - a) le informazioni relative al mix energetico del contratto di vendita sottoscritto con il cliente finale oltre alle informazioni, già previste dall'articolo 2, del decreto ministeriale 31 luglio 2009, relative al mix energetico dell'energia elettrica complessivamente venduta;
  - b) eventuali ulteriori indicazioni atte a dimostrare la provenienza da fonti rinnovabili dell'energia elettrica venduta, tenendo conto di quanto previsto all'articolo 3, della deliberazione ARG/elt 104/11;
- ha previsto che le condizioni per promuovere la trasparenza dei contratti di vendita di energia rinnovabile si applichino alle offerte di energia rinnovabile presentate a decorrere dall'1 ottobre 2011 e all'energia elettrica fornita ai clienti finali a decorrere dall'1 gennaio 2012 sottostante ai contratti di vendita di energia rinnovabile siglati a decorrere dall'1 ottobre 2011;
- le verifiche ispettive hanno lo scopo di accertare la corretta applicazione delle condizioni definite dall'Autorità per la promozione della trasparenza dei contratti di vendita di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili;
- con la deliberazione 287/2014/E/efr, l'Autorità ha approvato un primo programma di 3 verifiche ispettive nei confronti di altrettante società di vendita in materia di contratti di vendita ai clienti finali di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, effettuate nel corso dell'anno 2014;
- la Direzione Mercati dell'Autorità ha segnalato alla Direzione Osservatorio, Vigilanza e Controlli ulteriori verifiche ispettive da eseguire in materia di promozione della trasparenza dei contratti di vendita di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili.

#### RITENUTO OPPORTUNO:

• effettuare ulteriori verifiche ispettive nei confronti di società di vendita, individuate tra quelle che presentano la maggior variabilità di offerte di energia elettrica (in termini di numero e tipologia), tenendo altresì conto della quantità di energia elettrica venduta nell'ambito di offerte da fonti rinnovabili

### **DELIBERA**

1. di effettuare 3 (tre) verifiche ispettive nei confronti di 3 (tre) società di vendita che hanno venduto energia elettrica a clienti finali nell'ambito di specifiche offerte di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, secondo le modalità definite nel documento "Verifiche ispettive in materia di promozione della trasparenza dei

- contratti di vendita di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili: oggetto e modalità di effettuazione", allegato alla presente deliberazione, di cui forma parte integrante e sostanziale (<u>Allegato A</u>),
- 2. di disporre che le singole operazioni ispettive, di cui al punto 1, siano effettuate congiuntamente o disgiuntamente, da personale dell'Autorità e da militari del Nucleo Speciale Tutela Mercati della Guardia di Finanza nel quadro del Protocollo di Intesa, previa notifica, con preavviso non inferiore a 3 (tre) giorni lavorativi, al singolo esercente interessato, di un avviso recante l'indicazione del giorno e dell'ora in cui saranno effettuate le operazioni ispettive;
- 3. di notificare il presente provvedimento, mediante invio di plico raccomandato con avviso di ricevimento, agli esercenti interessati;
- 4. di trasmettere il presente provvedimento al Nucleo Speciale Tutela Mercati della Guardia di Finanza e di provvedere affinché siano inviate le lettere di incarico di cui all'articolo 5, del Protocollo di Intesa e gli avvisi di cui al precedente punto 2.;
- 5. di provvedere alla copertura finanziaria della spesa complessiva prevista per la Guardia di Finanza, a valere sul titolo I, categoria IV, capitolo 154, del bilancio di previsione dell'Autorità per l'esercizio 1 gennaio 31 dicembre 2015;
- 6. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

5 marzo 2015

IL PRESIDENTE

Guido Bortoni